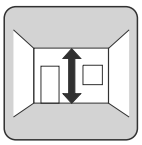

Articolo 5

Altezza dei locali

[1] L'altezza utile dei locali di lavoro dev'essere di almeno:
a. 2,75 metri per una superficie del suolo di 100 m^2 al massimo;
b. 3,00 metri per una superficie del suolo di 250 m^2 al massimo;
c. 3,50 metri per una superficie del suolo di 400 m^2 al massimo;
d. 4,00 metri per una superficie del suolo di oltre 400 m^2.

[2] Per superficie del suolo s'intende la superficie delimitata dalle pareti costruite per ragioni di statica, di sicurezza, di igiene, di protezione anti-incendio o di tecnica di produzione.

[3] Le autorità possono autorizzare altezze inferiori se:
a. la profondità del locale, misurata perpendicolarmente alle finestre della facciata, è relativamente esigua;
b. il locale è provvisto di ventilazioni artificiale e l'aria è introdotta da un soffitto sospeso;
c. nel locale si lavora prevalentemente seduti senza eccessivi sforzi fisici e il procedimento di lavoro non pregiudica affatto, o soltanto in modo insignificante l'aria e il clima del locale.

[4] L'autorità prescrive altezze maggiori dei locali se motivi d'igiene o di sicurezza sul lavoro lo richiedono; essa può esigere altezze maggiori ove siano autorizzate deroghe in virtù dell'articolo 17 capoverso 3.

Le altezze minime dei locali vengono prescritte per tener conto delle esigenze di igiene e di ergonomia, come ad esempio l'illuminazione e la ventilazione naturali, e per influenzarne positivamente l'aspetto.

Capoverso 1

L'altezza del locale viene misurata dal pavimento al soffitto (altezza libera). L'altezza minima prescritta deve essere disponibile in gran parte del locale, ma almeno su una superficie uguale o superiore a 3/4 della superficie globale del pavimento o della copertura del soffitto. Le nervature e gli architravi oppure i canali per il passaggio dei cavi sono pertanto possibili nel rispetto del rapporto suddetto senza che si renda necessario adattare l'altezza del locale. Si devono evitare i soffitti a cassettoni in quanto rendono otticamente il soffitto più basso.

Nel caso di locali a soffitto inclinato, non sono ammessi posti di lavoro permanenti laddove l'altezza del locale risulta inferiore a 2,5 m. Questo settore non viene preso in considerazione per il calcolo dell'altezza minima. L'altezza necessaria, calcolata con riferimento alla superficie restante del pavimento del locale, deve essere disponibile su almeno 3/4 di detta superficie.
Al momento della progettazione si raccomanda vivamente di tener conto di eventuali, future modifiche di esercizio. E' oggi di vitale importanza poter adattare rapidamente l'attività dell'impresa alle condizioni di mercato, in continua evoluzione. Questo interessa anche le strutture edili. E' perciò importante progettare l'edificio in modo che i locali possano essere ancora utilizzati per accogliere posti di lavoro permanenti anche nel caso di eventuali modifiche (ampliamento di singoli locali, altri tipi di attività).

Capoverso 2

Per il calcolo della superficie del suolo di edifici o di singoli locali sono determinanti solo le pareti di cui non si prevede l'allontanamento. Si tratta, da un lato, di pareti la cui presenza è necessaria per motivi statici e, d'altro lato, di pareti che sono state costruite per motivi di tecnica produttiva (differenze di temperatura e di umidità tra i locali, elevate esigenze in materia di purezza dell'aria o esigenze particolari nel trattamento delle superficie dei pezzi) o di difesa dagli incendi (parti di impianti adiacenti a diverso grado di rischio di incendio). Equiparate ai motivi di tecnica produttiva o di protezione dagli incendi, sono anche le considerazioni in materia di sicurezza (difesa da esplosioni o da pezzi dirompenti) e di protezione della salute (differenze non trascurabili di temperatura e di umidità, esigenze diverse in materia di illuminazione, livelli diversi di rumore, v. anche art. 24 OLL 3).

Capoverso 3

Le disposizioni circa l'altezza minima dei locali possono condurre, in certe condizioni, a situazioni di eccessivo rigore; per questo motivo, l'autorità può concedere eccezionalmente delle deroghe. Senza questa possibilità di deroga, si dovrebbe proibire l'impiego di edifici o locali che, costruiti nel rispetto delle prescrizioni cantonali in materia di edilizia, presentano altezze insufficienti e che solo più tardi sono stati adibiti ad attività industriali. Queste agevolazioni sono tuttavia possibili solo in determinati casi. Secondo il capoverso 3, lettera a, sono ammesse altezze inferiori per i locali a profondità limitata (ad es. 6-8 m), come accade per i locali la cui la superficie al suolo è inferiore a 50 m^2 o per quelli che si incontrano con una certa frequenza nell'industria orologiera. Secondo il capoverso 3 lettera b, deroghe circa l'altezza minima sono ammesse quando si hanno soffitti ribassati per l'adduzione di aria nel quadro della realizzazione di un sistema di ventilazione meccanica. Il capoverso 3 lettera c permette una riduzione dell'altezza minima per i locali in cui si lavora prevalentemente seduti svolgendo un'attività particolarmente leggera e, di conseguenza, lo svolgimento del lavoro non grava sul clima. L'altezza ridotta del locale non deve tuttavia pregiudicare la configurazione ergonomica del posto di lavoro. La vista verso l'esterno deve essere sempre garantita. Le esigenze in materia di illuminazione, soprattutto per quanto concerne l'abbagliamento, sono più elevate che per i locali di altezza normale. Inoltre, un'eccezione si può giustificare anche nel caso in cui l'ampliamento di un piano impone l'adattamento della sua altezza a quella di un edificio esistente con minore altezza dei locali.
Una riduzione dell'altezza richiesta, ma in ogni caso non inferiore a 2,50 m, può essere concessa dall'autorità senza un'autorizzazione di deroga secondo l'articolo 27 OLL 4, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 3 OLL 4. Per riduzioni maggiori, è necessaria un'autorizzazione di deroga secondo articolo 27 OLL 4. In qualche caso, prescrizioni locali in materia di edilizia, che impongono una limitazione dell'altezza degli edifici, possono giustificare una deroga. Anche una tale deroga si deve poggiare sull'articolo 27 OLL 4.

Capoverso 4

Altezze dei locali maggiori di quelle previste al capoverso 1 sono necessarie in quei casi in cui la presenza di costruzioni interne riduce notevolmente il volume d'aria oppure la presenza di impianti di esercizio, quali i nastri trasportatori, può essere fonte di pericolo. Se si autorizzano deroghe in virtù degli articoli 4 (locali sotterranei e senza finestre) e 17 capoverso 3 (locali a superfice vetrata ridotta), una maggiore altezza dei locali provoca una migliore impressione dei locali stessi in quanto combatte la sensazione di chiuso e quindi - secondo considerazioni di psicologia del lavoro - migliora il senso di benessere dei lavoratori.